

## Interessi di mora in calo dal 1° luglio 2019

Dal prossimo **1 luglio 2019** il **tasso degli interessi di mora** da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo **calerà al 2,68%**, passando dall'attuale 3,01% al 2,68 % annuo.

A stabilire questa nuova riduzione è il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019, prot. n. 148038/2019, con il quale è stata fissata la nuova misura degli interessi moratori.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che testualmente prevede : *“decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”*.

A riguardo, si rammenta che l'art. 13 del D.Lgs 24 settembre 2015 n. 156 dispone che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e che il nuovo adeguamento deve tener conto della media dei tassi bancari attivi, certificati dalla Banca d'Italia e riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

Pertanto, al fine di ottemperare al dettato normativo e disporre così del nuovo tasso degli interessi di mora è stata interpellata la Banca d'Italia la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al **2,68%** la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.01.2018 e 31.12.2018.

Come noto, gli interessi di mora vengono applicati tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge. Più precisamente, gli interessi di mora sono applicati dall'agente della riscossione sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Pertanto, qualora un contribuente non paga il suo debito entro il termine di 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli **interessi di mora, che a decorrere dal 1 luglio 2019** prossimo saranno calcolati secondo il tasso del 2,68 % solo sulle imposte iscritte a ruolo (e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati) **per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l'atto e fino al giorno del pagamento.**

Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, si ricorda che, con il **Decreto Legge n. 119/2018** (convertito con modifiche in legge 17/12/2018, n. 136) il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. **“rottamazione-ter”** delle cartelle consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle cartelle i cui ruoli sono stati affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, di estinguere il debito al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. Da tanto ne discende che, a seguito della riapertura dei termini per presentare la domanda di adesione entro il 31 luglio 2019, che è il termine ultimo previsto dall'emendamento al “decreto crescita”, ancora in

discussione per la conversione in legge, sarà possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora.

Di seguito, una tabella relativa alla variazione temporale del tasso degli interessi di mora nei vari anni:

Variazione del tasso temporale degli interessi di mora nei vari anni	
<b>Decorrenza</b>	<b>Tasso</b>
dal 01/10/2009	6,8358 %
dal 01/10/2010	5,7567 %
dal 01/10/2011	5,0243 %
dal 01/10/2012	4,5504 %
dal 01/05/2013	5,2233 %
dal 01/05/2014	5,14 %
dal 01/05/2015	4,88 %
dal 15/05/2016	4,13 %
dal 15/05/2017	3,50 %
dal 15/05/2018	3,01%
<b>dal 1/07/2019</b>	<b>2,68%</b>

Sulla base dei dati riportati in tabella, certamente non si può trascurare il fatto che, dopo lo scorso anno, in cui la misura applicabile era passata dallo 3,50% allo 3,01% per l'anno 2018, oggi la misura applicabile dal 1 luglio 2019 subisce una ulteriore discesa (quale diretta conseguenza dell'andamento dell'inflazione e dei titoli di Stato a breve scadenza).

Premesso ciò, si ritiene che per la prima volta il tasso degli interessi di mora si trova a raggiungere una soglia così bassa, mai registrata prima, che non può non accogliersi in modo favorevole in quanto si verifica in un momento storico in cui è particolarmente difficile per i cittadini e le imprese onorare gli impegni assunti, sia per effetto di un andamento economico sfavorevole sia per effetto di una sempre più forte pressione fiscale.

Di conseguenza, a far data dal 1 luglio 2019 il nuovo tasso su base annua continuerà a scendere dal 3,01% al 2,68% e, pertanto, pagare in ritardo una cartella esattoriale (dopo il 61° giorno dalla data di notifica della cartella di pagamento) costerà di meno.

Alla luce di ciò, se da un lato assistiamo ogni anno ad una applicazione altalenante degli interessi di mora, dall'altro lato va segnalato che, ancora ad oggi, in materia di interessi per i versamenti e per i rimborsi, non si è raggiunta quella parificazione tra Fisco e contribuente volta ad evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso.

Infatti, come noto, sulle somme dovute dai cittadini contribuenti o dall'Amministrazione Finanziaria maturano ovviamente degli interessi a favore dell'una o dell'altra parte a seconda delle diverse situazioni. Si fa presente, infatti, l'assurdo comportamento del Fisco secondo cui, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l'interesse che deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco se esegue i rimborsi in ritardo.

Ci si chiede, allora, in base a quale criterio o norma di legge vi sia tale differenza tra gli interessi spettanti all'Amministrazione Finanziaria e gli interessi che si applicano ai rimborsi in favore del contribuente.

In conclusione, è auspicabile un nuovo intervento del Legislatore che sani questa illegittima disparità di trattamento tra il Fisco ed il contribuente, posto che tale assurda disuguaglianza sarebbe dovuta essere già eliminata dal decreto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015.

**Lecce, 27 maggio 2019**

**Avv. Maurizio Villani**

**Dott. Alessandro Villani**

**AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione**

**[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)**



*Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

*1. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale.*

### **Motivazioni**

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L'articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 10 maggio 2018, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,01 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2018.

Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 / 31.12.2018.

Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

## **Riferimenti normativi**

### *- Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

### *- Disciplina di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 maggio 2019

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Antonino Maggiore  
*Firmato digitalmente*